

## D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 11 aprile 2011 - n. 3278

Approvazione delle modalità di iscrizione all'elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e dei Rifugi Escursionistici (ex art. 40 bis l.r. 15/2007)

### IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTISTICA E ATTIVITA' DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», disciplina anche le strutture ricettive non alberghiere ed in particolare:

- Sezione II «Strutture Alpinistiche»;
- Sezione VI «Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere»;

Richiamata la legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» che:

- all'articolo 1 «Obiettivi» persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia, del contesto territoriale e prevede, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere e sostenere in coerenza con la legislazione regionale e gli orientamenti comunitari; il consolidamento e l'innovazione del tessuto produttivo; l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali; l'esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei rapporti tra imprenditori e pubblica amministrazione;

- all'art. 2 «Strumenti» individua fra gli strumenti di attuazione forme di agevolazione come contributi e ogni altra forma di intervento finanziario destinati a sostenere gli investimenti in infrastrutture e la qualificazione dei servizi; promuovere e sostenere l'innovazione attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie e l'interazione con i settori tradizionali;

Dato atto del regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 5 «Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici» in attuazione dell'art. 40 quinquies della l.r. n. 15 del 16 luglio 2007;

Rilevato che la delibera del Consiglio regionale del 28 settembre 2010 n. IX/56 approva il «Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura», e letto in particolare l'allegato relativo ai «territori della Lombardia» nel quale sono definite le linee di intervento comuni sulla «Montagna lombarda» con l'esplicitazione dei temi legati alla riqualificazione dei rifugi alpini, che sono attuati attraverso l'Azione 1 «Qualificazione della ricettività in quota» dell'Obiettivo Operativo 6.7.1 «Interventi e progetti per incrementare l'attività turistica della montagna lombarda nelle diverse stagioni dell'anno»;

Dato atto che la delibera di giunta regionale del 29 dicembre 2010 n. IX/1184 approva le modalità per la concessione dei contributi alle Strutture Alpinistiche - rifugi alpinistici, rifugi escursionistici, bivacchi fissi - ai sensi dell'art. 40 quater della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15;

Visto l'art. 40 bis della legge regionale n. 15/2007 che istituisce l'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici (art. 38 comma 1) e Escursionistici (art. 38 comma 2);

Ritenuto quindi opportuno individuare le modalità operative per l'iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici attraverso procedura informatica on-line in grado di rilevare le caratteristiche tipologiche, strutturali ed i servizi disponibili per gli utenti;

Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, le modalità operative per l'iscrizione all'elenco regionale dei Rifugi, di cui all'Allegato A, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare atto che successive modifiche ed integrazioni saranno indicati direttamente dalla Unità Organizzativa competente in materia di rifugi;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

### DECRETA

1. Di approvare le modalità operative di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, di cui all'Allegato «A», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che successive modifiche ed integrazioni saranno indicati direttamente dall'Unità Organizzativa competente in materia di rifugi.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e relativo Allegato «A», sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o.  
Marcello Lenzi

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 15 aprile 2011

ALLEGATO A

### Modalità di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici.

#### Accesso al servizio

I proprietari o, in alternativa, i gestori di rifugi alpinistici (art. 38 comma 1) ed escursionistici (art. 38 comma 1) sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita sezione dell'Elenco **regionale** dei Rifugi Alpinistici e dei Rifugi Escursionistici *così come previsto dall'art. 40 bis della l.r. 15/2007*.

E' necessario collegarsi al seguente indirizzo internet:

[www.rifugi.servizirl.it](http://www.rifugi.servizirl.it)

comparirà una scheda online attraverso cui sarà necessario registrarsi, fornendo i dati richiesti nel modulo.

In fase di registrazione dovrà essere indicata una **username** ed una **password** che il soggetto custodirà per i successivi accessi e per gli aggiornamenti da effettuare periodicamente (ad es. i periodi di apertura annuali).

#### Compilazione

E' necessaria la compilazione di tutte le parti della scheda (ad eccezione dei soli campi non di pertinenza) e rilasciare il consenso al trattamento dei dati per le finalità istituzionali (ai sensi art. 13 d.lgs. 196/2003).

Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti consultando le pagine dedicate ai rifugi presenti nel sito di Regione Lombardia, [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), selezionando «*settori e politiche*» e quindi «Sport e Giovani», oppure direttamente dal sito utilizzato per l'iscrizione on-line [www.rifugi.servizirl.it](http://www.rifugi.servizirl.it).

Segnalazione di anomalie o problemi possono essere inviate alla casella di posta elettronica [rifugi@regione.lombardia.it](mailto:rifugi@regione.lombardia.it) oppure telefonicamente al n. 02-67652316.

#### Tempistica 2011

Per tutti i rifugi esistenti, l'inserimento delle domande di iscrizione on-line e l'invio cartaceo dovrà avvenire **tra il 18 aprile 2011 ed il 31 maggio 2011**.

#### Validazione domande ed invio cartaceo

Una volta che si è sicuri che sono state indicate correttamente tutte le informazioni previste è possibile validare definitivamente la scheda cliccando sul tasto di invio per la trasmissione a Regione Lombardia. In questa fase l'applicativo rilascerà un codice univoco del rifugio e sarà possibile stampare tutta la scheda cartacea che dovrà essere **firmata su ogni pagina dal gestore e dal proprietario** del rifugio unitamente alle fotocopie dei documenti di riconoscimento di **entrambi i soggetti** firmatari. Se gestore e/o proprietario sono persone giuridiche la firma deve essere apposta dal legale rappresentante allegando copia del documento di riconoscimento oltre a documentazione attestante il ruolo di legale rappresentante o dichiarazione sostitutiva.

Tutta la documentazione deve essere poi inviata per posta raccomandata a/r a:

Regione Lombardia, D.G. Sport e Giovani  
U.O. Impiantistica e Attività della Montagna  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

oppure consegnata a mano presso i protocolli federati delle sedi territoriali di Spazio Regione.

L'invio per posta o la consegna a mano devono avvenire entro il 31 maggio 2011.

#### Istruttoria

Successivamente l'Unità Organizzativa Impiantistica e Attività della Montagna svolgerà una attività istruttoria per verificare la completezza delle informazioni inviate e la coerenza con le disposizioni previste, anche attraverso il supporto di Assorifugi (Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia), del CAI (Club Alpino Italiano) Lombardia nonché interpellando le Amministrazioni comunali, gli enti territoriali di pertinenza e i diretti interessati. Potranno essere iscritti anche rifugi che non soddisfano tutti i requisiti di legge, nelle more dell'adeguamento entro un arco di tempo che verrà indicato dall'ufficio competente regionale.

#### Benefici per gli iscritti

I rifugi che supereranno l'istruttoria sono inseriti nell'elenco regionale e potranno utilizzare la denominazione di «Rifugio Alpinistico» e «Rifugio Escursionistico». Inoltre, potranno beneficiare delle iniziative a favore del settore:

- ambire ad ottenere il Marchio di riconoscimento e qualità dei rifugi (da istituire nel corso del 2012),
- Presentare domande di contributo e domande per finanziamenti,
- partecipazione a corsi di formazione del Sistema regionale,
- essere inseriti in iniziative di comunicazione regionali,
- azioni di promozione come ad esempio: sito internet regionale, brochure, cartine, fiere, ecc. e partecipare altre forme dirette ed indirette di pubblicità,
- partecipare a progetti e altri bandi regionali.

#### Comunicazioni agli iscritti

Gli indirizzi mail o fax dei gestori e dei proprietari dei rifugi inseriti nell'elenco regionale di rifugi saranno utilizzati dalla Unità Organizzativa competente per l'invio di comunicazioni riguardanti gli adempimenti (aggiornamenti periodici delle informazioni), le scadenze e le altre iniziative regionali delle tematiche attinenti i rifugi.

#### In caso di mancata iscrizione

I rifugi che non risulteranno inseriti nell'elenco regionale, oltre a non poter utilizzare la denominazione di «rifugio alpinistico» o «rifugio escursionistico», del marchio (di riconoscimento e qualità) e non potranno beneficiare di tutte le iniziative regionali a favore ed a

tutela del settore; inoltre, saranno obbligati alla schedatura delle presenze (invio dati alle prefetture ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico 773/1931) così come è previsto per le strutture ricettive alberghiere.

L'uso improprio della denominazione di rifugio può comportare una sanzione amministrativa secondo i disposti dell'art. 49, commi 3, 6, 7 della l.r. 15/2007.

#### **Pubblicazione elenchi**

Periodicamente Regione Lombardia provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco dei Rifugi alpinistici ed escursionistici. All'interno del sito internet regionale della Direzione Generale Sport e Giovani dedicato ai rifugi sarà possibile consultare l'elenco periodicamente aggiornato.

#### **Monitoraggio flussi ISTAT**

Per tutti i rifugi rimane valido l'obbligo della rilevazione ISTAT «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi» secondo le modalità operative indicate dagli enti periferici competenti (Province). Informazioni sul sito:

<http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/turismo/>

#### **Aggiornamenti**

E' previsto l'aggiornamento delle informazioni legate al periodo di apertura annuale secondo le modalità che verranno stabilite dalla competente ufficio regionale e che verranno comunicate via mail o fax a tutti gli iscritti e rese pubbliche sui siti internet regionali.

In caso di effettiva e motivata necessità, modifiche ed integrazioni alle informazioni inviate e validate potranno essere apportate attraverso l'applicazione on-line previa specifica richiesta di abilitazione da far pervenire ai riferimenti indicati sopra nel paragrafo «compilazione».

Nuove iscrizioni sono comunque possibili durante tutto l'arco dell'anno.

---

*Si riportano stralci (non esaustivi) della principale normativa regionale utile per avere il quadro delle disposizioni relative ai rifugi ed alle strutture alpinistiche:*

- Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
- Regolamento Regionale n.5 del 2010
- Delibera di Giunta regionale 1184 del 29 dicembre 2010

*I testi integrali della normativa indicata sono consultabili sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) all'interno della sezione denominata «Leggi».*

#### **Legge Regionale n. 15 del 16 luglio 2007 (coordinata con la L.R. 2/2009)**

*(disponibile sul sito della Regione Lombardia nella sezione «Leggi»)*

#### **Art. 37 - Tipologia**

I rifugi ALPINISTICI ed i rifugi ESCURSIONISTICI rientrano nelle attività ricettive NON alberghiere e fanno parte delle Strutture Alpinistiche assieme ai bivacchi e alla viabilità alpina.

#### **Art. 38 Definizioni**

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico o con impianti di trasporto pubblico.

#### **Art. 39 Gestori e custodi dei rifugi**

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

#### **Art. 40 Caratteristiche funzionali dei rifugi**

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento.

Devono inoltre disporre di:

- a) servizio cucina;
- b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
- d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
- e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 15 aprile 2011

- f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
- g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) alloggio riservato per il gestore.

#### **Art. 40 bis - Elenco regionale dei rifugi**

1. È istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.
3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

#### **Art. 40 quater - Agevolazioni e finanziamenti**

*La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile ...*

#### **Art. 40 quinquies - Regolamento di attuazione**

*Con regolamento sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.* Regolamento Regionale n. 5 del 15 febbraio 2010

#### **Art. 46 - Denuncia di inizio attività**

1. *Le attività ricettive non alberghiere (Rifugi alpinistici e Rifugi Escursionistici) sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*
2. *La denuncia è presentata al Comune corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali e deve essere inviata alla Provincia competente.*
3. Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione

#### **Art. 47 - Pubblicità dei prezzi.**

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.
2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.
3. ...
4. I prezzi dei servizi devono essere denunciati al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.
- 4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.

#### **Art. 48 - Cessazione temporanea dell'attività ricettiva**

1. Il titolare delle strutture che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune.

#### **Art. 49 Vigilanza e sanzioni.**

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.
2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.
3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.
4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.
5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.
6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.
7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

**Regolamento Regionale n.5 del 15 febbraio 2010**

(disponibile sul sito della Regione Lombardia nella sezione «Leggi»)

**Si rimanda alla attenta lettura del testo completo del regolamento n.5/2010**

Gli articoli

Art. 2 – Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici

Art. 3 – Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici

Art. 4 – Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici.

sono immediatamente **obbligatori per tutti i nuovi rifugi.**

Per i rifugi esistenti gli art. 2, 3, 4 devono essere soddisfatti entro il 23 febbraio 2015.

Per tutti i rifugi nuovi ed esistenti è immediatamente obbligatorio il rispetto dell'articolo 5:

Art. 5 - Periodi di apertura

**1.** *I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia competenti per territorio.*

**Delibera di Giunta regionale n. 1184 del 29 dicembre 2010**

(BURL n. 2 serie ordinaria del 10 gennaio 2011)

Si rimanda integralmente alla lettura dell'allegato A che contiene i **criteri per la concessione di contributi** alle strutture alpinistiche (art. 40 quater della l.r. 15/2007).

In particolare si evidenzia che **per poter accedere ai contributi** ed alle altre iniziative regionali i rifugi alpinistici ed escursionistici, di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art.38 previste della L.R. 16 luglio 2007 n°15, **devono essere inseriti o in corso di iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici o Escursionistici**(ai sensi dell'art. 40 bis).

